

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

**RICORSO FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE
IN FAVORE DEI DIPLOMATI AFAM ANTE RIFORMA (L. 508/99)**

Per i ricorrenti:

1. MINCHELLA FEDERICA, [REDACTED]
2. PETTENA JESSICA, [REDACTED]
3. PIZZARDI SEBASTIANO, [REDACTED]

rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Ciro Santonicola (C.F. [REDACTED], PEC [REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia [REDACTED].

L'avvocato Ciro Santonicola dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: [REDACTED] ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [REDACTED].

-RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Venezia alla 63 S. Marco.

-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI DI



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- Tutti i docenti iscritti nella classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di TREVISO, valide per gli aa. ss. 2017-2020, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto delle provincia di TREVISO, per le classi concorsuali A-29, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado, A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado" - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti.

-POTENZIALI RESISTENTI-

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Codesto procuratore, preliminarmente, evidenzia come *i ricorrenti lamentino un'impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia, anziché nella seconda, in quanto si ritengono abilitati ed idonei all'insegnamento. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del valore abilitante del titolo posseduto dai docenti ricorrenti ed il conseguente diritto al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.*

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.



Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

FATTO

Aderiscono al presente atto, i docenti, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto a.s. 2017-2020, che insegnano o possono insegnare educazione musicale, artistica e strumento musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e di II grado e che risultano in possesso **del diploma accademico di conservatorio**, rilasciato dalle istituzioni oggi definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)” e **conseguito prima dell'entrata in vigore della riforma di cui alla legge del 21 dicembre n. 508 del 1999**, che ha dato vita al “comparto AFAM”, del quale parleremo a breve (ossia prima del 19.01.2000), ed inoltre quegli insegnanti iscritti ai corsi già attivati al momento dell'entrata in vigore della legge.



Precisamente, gli istanti sono in possesso di un titolo di diploma conseguito entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 99), presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati, o, comunque, risultano, entro la data summenzionata, già iscritti ad uno dei percorsi formativi richiamati, preordinati all'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche.

Gli aspiranti abilitati, muniti, in primo luogo, di un diploma rilasciato dalla scuola secondaria superiore congiuntamente al possesso del titolo accademico artistico, musicale e coreutico, hanno ottenuto, a seguito dell'emanazione della legge di stabilità 24/12/2012 n. 228 (vedasi, in particolare, l'art. 1 comma 107), l'equipollenza dei titoli in loro possesso ai Diplomi accademici di secondo livello. Questi ultimi costituiscono attestati idonei a certificare una formazione superiore, di livello universitario avanzato, classificati quali titoli di secondo ciclo, comportanti l'attribuzione di almeno 120 crediti formativi per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e *per l'acquisizione di competenze professionali adeguate*. Quanto descritto risulta ampiamente documentato dal D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 212: in particolare, è ricavabile dalla lettura dell'art. 3 del Decreto Presidenziale, in combinato disposto con il QTI (Quadro dei titoli italiani realizzato ed ultimato dai tecnici del M.I.U.R. e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna, nell'ottobre del 2010, parte integrante del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore).

I titoli accademici, rilasciati dalle istituzioni AFAM, in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 (*normativa alla quale sottostavano i docenti ricorrenti, in buona parte diplomati prima dell'entrata in vigore della citata legge, sulla base del principio tempus regit actum*), *mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e sono per ciò da considerarsi in automatico abilitanti, a prescindere dalla loro classificazione, come pure gli attestati rilasciati, ad alcuni degli istanti, al termine dei corsi di avviamento coreutico, attivati entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999); quanto detto è precisato nell'art. 4 comma 1 della Legge n. 508 del 1999.*

Ai fini di una disamina maggiormente esaustiva di tali titoli accademici, i quali, come detto, sono da considerarsi *abilitanti all'insegnamento*, occorre distinguere, in particolare:

- Il Diploma accademico di I livello, classificato quale titolo di primo ciclo, si consegue al termine del corso di diploma accademico di primo livello, un percorso di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti, equipollente ai titoli di Laurea in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 marzo 2013 . Il diploma dà accesso ai corsi di laurea magistrale oppure di diploma accademico di II livello, oltre che a master universitari di 1° livello, diplomi accademici di specializzazione e diploma di perfezionamento. Tale titolo persegue l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.



- *Il Diploma accademico di secondo livello, come già detto, equipollente al titolo artistico, musicale e coreutico esibito dagli istanti, normalmente ottenuto all'esito di un corso di diploma accademico di II livello di durata biennale, per un totale di ulteriori 120 crediti, al quale si accede mediante diploma accademico di primo livello o altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Tale attestazione, al di là di certificare idonee competenze professionali, consente, altresì, di accedere ai corsi di diploma accademico di formazione e ricerca, ai dottorati di ricerca, ai diplomi accademici di specializzazione, ai diplomi di perfezionamento e Master.*
- *I Diplomi accademici del vecchio ordinamento, di solito quadriennali (tranne i casi riferiti al diploma di canto, titolo conseguito dopo 5 anni di corso, diploma di tromba, conseguito dopo 6 anni, clarinetto dopo 7 anni, sassofono dopo 7 anni, fino ad arrivare ai titoli di diploma in pianoforte, violino, violoncello, la cui durata di corso ammonta a 10 anni), ma a volte anche quinquennali, sono rientrati in AFAM, anche ai fini dei concorsi pubblici e per l'abilitazione all'insegnamento, e sono stati già equiparati alle lauree del vecchio ordinamento universitario (DL, art. 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341) e, successivamente, alle corrispondenti lauree magistrali del nuovo ordinamento. In particolare l'art. 4, comma 2, della L. n. 341 del 1990 consentirà di fugare ogni dubbio, all'Organo Giudicante, in ordine alla natura abilitante del titolo accademico di conservatorio, laddove recita che "l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed **abilita all'insegnamento** per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea".*

Chiarito tanto, **va precisato che tali professori rivendicano il diritto all'abilitazione ed il conseguente accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto**, non solo in ragione della competenza acquisita a seguito dei numerosi anni di effettivo insegnamento esercitato (per taluni), ma anche per l'ingiustizia, perpetrata da anni nei loro confronti e cristallizzata nell'art. 2 di cui al Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998, n. 460 cd. "Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica" (in GU 7 Giugno 1999, n. 131). Tale ultima norma statuisce, al primo comma dell'art. 2, che "possono partecipare ai concorsi a cattedra, **anche in mancanza di abilitazione, coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (08 Giugno del 1999), siano già in possesso di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, che, alla data stessa, consentano l'ammissione al concorso**" ed al secondo comma che "possono altresì partecipare ai concorsi..... coloro che conseguano i diplomi entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999". In definitiva, il legislatore, nella fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo percorso abilitante, riferito, in particolare, alla categoria dei diplomati presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, ha riservato un trattamento evidentemente sperequativo tra quanti (come gli istanti) risultano inseriti in terza fascia delle graduatorie di istituto e non sono, pertanto, in possesso dell'abilitazione né hanno possibilità alcuna



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

di partecipare ai concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria, e quanti, pur qualificati come "non abilitati" (ed egualmente inseriti nella terza fascia delle G.I.) vantano, diversamente dai primi, un diritto a partecipare ai concorsi a cattedra, per titoli ed esami, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, in quanto tutelati dal Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998, n. 460.

I ricorsisti risultano in possesso dei diplomi accademici, rilasciati dalle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) prima della riforma, oltre ai diplomi di maturità, nello specifico:

- 1) MINCHELLA FEDERICA ha conseguito il diploma di pianoforte principale presso il conservatorio di musica "G. Tartini" con sede a Trieste nell'a.s. 1993/1994, e il diploma di maturità (allegato 1);
- 2) PETTENA JESSICA ha conseguito il diploma di arpa presso il conservatorio di musica "Benedetto Marcello" con sede a Venezia nell'a.s. 1995/1996, e il diploma di maturità (allegato 2);
- 3) PIZZARDI SEBASTIANO ha conseguito il diploma di pianoforte presso l'Istituto Musicale "V. Bellini" con sede a Caltanissetta nell'a.s. 1998/1999, diploma accademico di secondo livello in discipline musicali ind. tecnologico e il diploma di maturità (allegato 3);

Di seguito si indicano le Graduatorie di Istituto valide per gli aa. ss. 2017-2020, ove i ricorrenti risultano inseriti e le Istituzioni Scolastiche presso le quali gli stessi prestano (al momento di deposito del ricorso) o hanno prestato l'ultimo servizio:

- 1) MINCHELLA FEDERICA, iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di Treviso per le classi concorsuali AJ56, A029, A030, A053, A066, AJ55, A059, A064 e ha prestato l'ultimo servizio presso l'I.I.S.S. "Marco Fanno" di Conegliano (TV) (allegato 4);
- 2) PETTENA JESSICA, iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di Treviso per le classi concorsuali A029, A030, AA55, A064 e AA56, e ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale "Quinto di Treviso" di Quinto di Treviso (TV) (allegato 5);
- 3) PIZZARDI SEBASTIANO iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di Treviso per le classi concorsuali A021, A029, A022, A012, A011, A030, AJ56, A053, A054, AJ55, A063, A064 e ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto Comprensivo Casale sul Sile (TV) (allegato 6);

Orbene, per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati, che saranno espone in diritto, occorre procedere ad una **breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti precari della scuola pubblica, con particolare riferimento alle** vecchie classi di concorso A031 (per la scuola secondaria di secondo grado), A032 ed A077 (per la scuola secondaria di primo grado), confluite, ai sensi del DPR n. 19/2016, rispettivamente, nelle nuove classi di concorso A-29, denominata "musica negli



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

istituti di istruzione secondaria di II grado"; A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado; A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado".

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con il Decreto Ministeriale 374 del 01 giugno 2017, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ha aggiornato la II e III fascia delle graduatorie di istituto, che sostituiscono quelle vigenti negli anni scolastici 2014-2017 istituite con il Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014. Le graduatorie di istituto saranno utilizzate per l'attribuzione delle supplenze nel triennio dal 2017 al 2020.

La costituzione di tali graduatorie di circolo e di istituto avviene, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 374/2017 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 131 del 13 Giugno 2007. Quanto al funzionamento delle stesse, l'art. 5 del decreto 13 giugno 2007 attribuisce al dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, il potere di costituire, sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola; in particolare, per ciascun posto di insegnamento, viene costituita una graduatoria distinta in fasce.

I ricorrenti, giova ribadirlo, sono inseriti, allo stato, nella Terza Fascia delle graduatorie di istituto e sono **in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto**, come da Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014, art. 2 lettera C. Allo stesso modo, il D.M. 374/2017, art 2 lettera B, considera il Diploma AFAM ante riforma, **titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al DPR n. 19/2016**.

Costoro risultano potenzialmente assumibili, con contratti di lavoro a tempo determinato (come da contratto collettivo nazionale del comparto scuola), da tali graduatorie di istituto e di circolo di III fascia, stilate secondo modalità e criteri, dettati dallo stesso MIUR, e dall'art. 7 del Decreto Ministero della Pubblica Istruzione del 13 Giugno 2007, numero 131, disciplinante le modalità con cui i dirigenti scolastici conferiscono le supplenze, utilizzando, appunto, le rispettive graduatorie di circolo e di istituto. Lo stesso, dunque, una volta assunto, acquisisce la formale qualifica di "insegnante".

Il MIUR, ritenendo l'istante docente privo di una formazione iniziale, lo ha definito inspiegabilmente "non abilitato".

Ma passiamo, a questo punto, in rassegna le modalità con le quali risulta disciplinata la formazione iniziale dei docenti di materie artistiche, musicali e coreutiche, così complessa e contraddittoria da richiedere un notevole sforzo interpretativo a quanti si apprestino ad insegnare le discipline artistiche.

Il decreto n. 249/2010 ha previsto quali requisiti per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (A031-A032), sia il possesso della laurea magistrale, sia l'avvenuto svolgimento di un Tirocinio Formativo Attivo (di seguito TFA). Si tratta di un percorso formativo, preordinato all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, attivato dalle università e dagli istituti di



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo. Tale TFA risulta comprensivo di un esame con valore abilitante (come prevede l'art. 7 D.M. n. 249 del 2010 e tab. 6, facente parte integrante del decreto).

Con riguardo alla classe di concorso A077 si fa riferimento all'art. 9 del DM 249 2010, dedicato esclusivamente alla formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado; in particolare, i relativi percorsi formativi comprendono il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico-A077, nonché lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, disciplinati dall'art. 10 del decreto su richiamato. Tale normativa risulta attuativa dell'art. 2, comma 416 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, (recante il titolo "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado") secondo cui, a partire dal dicembre 2007, l'accesso ai nuovi percorsi formativi ordinari per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo grado avviene tramite procedure concorsuali *a cadenza biennale*.

Prima della soppressione si sono svolti solamente due cicli di TFA: il primo relativo all'anno accademico 2011-2012 (anche se i corsi si sono di fatto svolti nell'anno accademico successivo), il secondo nell'a.a. 2014-2015.

Dal 2018 il TFA sarà sostituito dal percorso di Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT), un nuovo sistema triennale che integrerà il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con un percorso di tirocinio progressivamente retribuito fino all'immissione in ruolo.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente, con proprio decreto, la programmazione degli accessi a tali percorsi formativi. L'esiguo numero complessivo dei posti, annualmente disponibili, per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali.

L'Art. 15 comma 27 bis del D.M. 249/2010 dispone che i titoli di abilitazione, conseguiti al termine del superamento dei percorsi formativi all'insegnamento (cosiddetti T.F.A.), non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Di conseguenza, l'abilitazione acquisita attribuisce il diritto, esclusivamente, all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituisce requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.

Pertanto i docenti, inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che non abbiano superato la selezione di accesso al T.F.A., sulla base della normativa in vigore, non potranno partecipare ai concorsi per titoli ed esami, dovendo confidare soltanto di essere convocati dal Dirigente Scolastico, per il conferimento di un incarico a supplenza, qualora, a seguito di scorrimento, sia stato completamente assorbito l'elenco dei docenti inseriti nella seconda fascia del medesimo istituto scolastico.



Esiste, ancora, la figura dei percorsi abilitanti speciali (P.A.S.), prevista dal decreto n. 81/2013 e finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tali percorsi possono partecipare i soli docenti, non di ruolo, sprovvisti di abilitazione, che abbiano maturato, dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale (cfr. art. 15 commi 1 bis e ter del decreto 81/2013). L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali (d'ora in avanti P.A.S.) non prevede il superamento di prove di accesso e la frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici (cfr art. 15 comma 1 quater del decreto n. 81/2013). Il PAS prevede il conseguimento di 41 crediti formativi, la durata è di circa un semestre, ed ai sensi dell'art. 15, comma 27 bis decreto 81/2013, lo stesso conferisce il diritto all'iscrizione nella II fascia delle Graduatorie di istituto.

Con il D.P.R. n. 19 del 16 febbraio 2016, "regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento", le vecchie classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A032, educazione musicale nella scuola media ed A077, strumento musicale nella scuola media, sono confluite, rispettivamente nelle nuove classi di concorso A-29 "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30 "musica nella scuola secondaria di I grado" e A-56, "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado".

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento degli insegnanti del comparto AFAM occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi

DIRITTO

- 1. EQUIPOLLENZA DEI TITOLI VANTATI DAI RICORRENTI ALL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - DISCRIMINAZIONE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO ESISTENTE TRA DIPLOMATI AFAM ANTE RIFORMA, ALLO STATO NON ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO, PUR SE IN POSSESSO DI UN TITOLO ACCADEMICO DICHIARATO EQUIPOLLENTE AL DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (VERO E PROPRIO TITOLO DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO) RISPETTO AI COLLEGHI DIPLOMATI IN MATURITA' MAGISTRALE, IL CUI ATTESTATO E' STATO NON SOLO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, MA ALTRESI' RESO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA**

Come già ampiamente articolato tra le ragioni di fatto, in data 21 Dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava in via definitiva la legge di stabilità n. 228 del 2012. La stessa all'art. 1, comma 107, prevede "I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi



formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca".

La norma, dunque, è chiarissima nell'equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.

In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 374/2017 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)".

Conseguenza di tale estraneità è la considerazione di coloro i quali si trovino in possesso di quest'ultimo tipo di diploma tra quegli "aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto" citati dall'art. 2, comma 1, lettera b del D.M. 374/2017, e quindi la loro collocazione di III fascia.

Peraltro, l'art. 4 della L. 508/1999 di riforma del settore artistico musicale, rubricato "validità dei diplomi", dispone quanto segue: *"I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'art. 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione"*; proposizione, quest'ultima, che sembrerebbe idonea a considerare i sopracitati diplomi come abilitanti all'insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i diplomi accademici di secondo livello.

Ciò premesso, il dettato del D.M. 374/2017 sembra comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia.

Da tale ricostruzione, consegue che il ricorrente, in quanto in possesso di diplomi AFAM congiuntamente a diplomi di scuola secondaria superiore, sia titolare di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante (sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenze n. 4206/2017 - n. 4327/2017 Tribunale di Napoli e sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro, sentenza del 09.05.2017 Tribunale di Sassari n. allegato 4)

La fattispecie in esame è stata già delibata dall'On.le Tar adito in fase collegiale in data 12 luglio 2017 (Tar Lazio Sez. III Bis, Ord. 3562/2017, On.lePres. Savoia, Cons. Rel. Loria e secondo cui *"Ritenuto che in relazione al titolo posseduto, parte ricorrente possa accedere alla graduatoria richiesta per effetto del valore abilitante acquisito dal diploma conseguito secondo le norme del*



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

████████████████████
████████████████████
████████████████████

“vecchio ordinamento”. Tale detto precedente Collegiale segue la sentenza di merito sempre del Tar Lazio III Bis del 03.05.2017 n. 5166 dello stesso Collegio per il riconoscimento abilitante di tale titolo conseguito con le norme del vecchio ordinamento.

E' pertanto irragionevole, illegittima, viziata da violazione ed eccesso di potere la scelta ministeriale di non considerare, titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento, quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito successivamente ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica comparto AFAM (così, Sentenza Tribunale di Napoli Sez. Lavoro n. 4327/2017, Giudice CATAPANO ERMINIA, il cui ragionamento si richiama e si fa proprio nel presente motivo e secondo cui *“Risulta evidente pertanto che il DM citato valuta quale titolo abilitante la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 (art. 1, comma 107, cit.) come si è visto, è stato successivamente equiparato il conseguimento (o l'iscrizione a tale data ad un corso di studi a ciò finalizzato) del diploma vecchio ordinamento (ante anno 1999) congiuntamente al possesso di un diploma in scuola secondaria. In altri termini il diploma conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il previgente ordinamento è per legge equiparato tout court al diploma accademico di secondo livello, che costituisce titolo abilitante all'insegnamento per i diplomati con il nuovo regime, che a tale scopo prevede dei corsi biennali, dopo il triennio. È pertanto irragionevole la scelta ministeriale di non considerare titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito successivamente ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (comparto AFAM). Ciò assume rilevanza dirimente al fine della presente controversia, in quanto il riconoscimento del valore 'abilitante' del diploma conseguito dai ricorrenti è da intendersi come titolo che abilita all'insegnamento, salvo l'espletamento e il superamento di un concorso per l'accesso definitivo nei ruoli dello Stato. Così come per il diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002, il diploma di conservatorio conseguito secondo il previgente ordinamento, cui è attribuita ex lege (cfr disposizioni di legge sopra riportate) l'idoneità all'esercizio della professione di docente, consente di insegnare come supplente e, allo stesso tempo, di partecipare ai concorsi indetti per la stabile copertura dei posti vacanti (immissioni in ruolo), potendosi accedere al posto 'stabile' solo per concorso pubblico abilitante (abilitazione in senso proprio), come sancito dalla legge per tutto il personale scolastico pubblico (art. 399 d.lgs 297/1994). Solo per completezza argomentativa, va segnalato che la normativa europea e segnatamente la direttiva 2005/36/ CE, recepita da d.lgs 206/2007, rimette agli Stati membri la facoltà di subordinare l'esercizio di una determinata professione al possesso di specifiche qualifiche professionali. In definitiva a parità di valore*



abilitante al fine dell'insegnamento con contratto a tempo determinato e per la partecipazione ai concorsi per cui è richiesto il titolo di studio abilitante, non vi è ragione per escludere dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto i ricorrenti che, da quanto risulta agli atti, hanno conseguito il diploma al conservatorio secondo il vecchio ordinamento e il diploma di scuola secondaria superiore e pertanto alla luce del quadro normativo di riferimento, in sintesi ripercorso, sono titolari di un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento.", nello stesso senso vd. sempre Sentenza Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro n. 4206/2017, Giudice BONFIGLIO ADA).

2. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124 E DEL D.M. N. 131/2007 – VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 508/99 – VIOLAZIONE DEL D.M. 28.9.2007 N. 137 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE 24.12.2012 N. 228 ALL'ART. 1, COMMA 102, 107 E 107 BIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 41 CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO

In premessa, occorre ricordare che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il con DM 28.9.2007 n. 137:

- all'art. 1 ^[1] rubricato "ISTITUZIONE DEI CORSI" ha sancito "A decorrere dall'anno accademico 2007-2008, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali Pareggiati i corsi ordinamentali di Didattica della Musica, i corsi modificati ai sensi del D.M. n. 109/04, nonché i corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, sono ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello [...]."
- all'art. 4 rubricato "TITOLO RILASCIATO" ha previsto "Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola"

La legge 24.12.2012 n. 228., all'art. 1 comma 102 ha previsto:

"Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (tra cui i conservatori di musica trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici,



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

ai sensi del medesimo articolo n.d.e.), **sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 6 luglio 2007 (ossia ai corsi di laurea triennale nel settore artistico n.d.e)''.**

Al successivo comma 107 ha, altresì, precisato, per quanto interessa ai fini della presente controversia: **“I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello (...)”.**

Il comma 107-bis¹ ha previsto, infine, che: **“Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2021”.**

La successione normativa in parola è scaturita quale corollario indefettibile del procrastinarsi del regime transitorio di cui all'art. 4 della legge 508/99. In altri termini la riforma AFAM è stata attuata, e solo in parte, con un ritardo tale per cui il vecchio ordinamento (con i relativi diplomi) è stato giocoforza protratto nel tempo.

Effetto naturale del quadro normativo delineato è che il diploma AFAM, conseguito secondo il vecchio ordinamento, corredato da diploma di scuola superiore di secondo grado, essendo equiparato ai diplomi accademici di secondo livello fino al 2021, è titolo abilitante all'insegnamento in base all'art 4 del D.M. 137/2007.

Non può revocarsi in dubbio che il DM del 2007 valuta, **quale titolo abilitante**, la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 (art. 1, comma 107, cit.), come si è visto, è stato equiparato il conseguimento del diploma vecchio ordinamento congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Gli istanti, ut supra, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

RICORRONO



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

All'III.mo Tribunale civile di Treviso, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'III.mo Tribunale adito,

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

- riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici, conseguiti entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 99), presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati, o, comunque, il valore formativo/abilitante dei titoli accademici in possesso di quanti risultano, entro la data summenzionata, già iscritti ad uno dei percorsi formativi richiamati, preordinati all'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche;
- consentire al docente ricorrente, *ai sensi del D.M. 374/2017, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto triennio 2017-2020.*

Si versano in atti i seguenti documenti:

- allegato 1 e 3 ove sono indicati diploma accademico, rilasciato al ricorrente dalle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed il diploma di maturità;
- allegato 4 e 6 ove sono indicate le Graduatorie di Istituto, valide per gli aa. ss. 2017-2020, ove il ricorrente risulta inserito e le Istituzioni Scolastiche presso le quali gli stessi prestano (al momento di deposito del ricorso) o hanno prestato l'ultimo servizio;
- allegato 7 corrispondente al Decreto Ministeriale 374/2017;
- allegato 8, sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenza n. 152/2017 Tribunale di Pavia, sentenze n. 4206/2017 - n. 4327/2017 Tribunale di Napoli e sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro, sentenza del 09.05.2017 Tribunale di Sassari, ordinanze n. 3562/2017 e 5166/2017 TAR LAZIO;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, 20.12.2017



R.G. nr. 1684/2017



TRIBUNALE DI TREVISO

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede, visto l'art. 415 c.p.c.,

fissa

per la comparizione delle parti davanti a sè l'udienza del 9.04.2018 ad ore 10.30;

autorizza la notifica per pubblici proclami ai potenziali controinteressati (ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto per le classi concorsuali A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado, A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado", sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dai ricorrenti) mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR ex art. 151 c.p.c. del ricorso e del presente provvedimento

Avverte i convenuti che hanno facoltà di costituirsi in giudizio fino a 10 giorni prima dell'udienza sopra indicata e che entro lo stesso termine, a pena di decadenza, potranno proporre le eccezioni e indicare i mezzi di prova.

Assegna al ricorrente il termine di 10 giorni da oggi per la notifica del ricorso e del presente decreto.

Treviso, 21/12/2017

Il Giudice
Dott. Filippo Giordan

Firmato Da: GIORDAN FILIPPO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1391b1fd3b4a3d3073576b394f104f70



